



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTO il D.Lvo 30/03/2001, n. 165, concernente "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'art. 53, comma 6 così come modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b) della Legge 30/10/2013, n. 125 di conversione del D.L. 31/08/2013, n. 101;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230, relativa a "*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 313 concernente il "*Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento – art. 23, comma 2, Legge 30 dicembre 2010, n. 240*" e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, emanato con D.R. n. 292 del 03/02/2016 e, in particolare, gli artt. 12, comma 3 lettera g); 15, comma 2; 30, comma 2, lettere f) e i) e 36, comma 1 bis;

CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento di Ateneo disciplina, tra l'altro, anche il conferimento, mediante contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della citata Legge n. 240/2010, di incarichi didattici a soggetti esterni al sistema universitario, rispettivamente esperti di alta qualificazione (comma 1) e soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali (comma 2);

CONSIDERATO altresì, che il suddetto Regolamento di Ateneo stabilisce per ciascun contratto sopra citato un importo massimo erogabile per ciascuna ora di insegnamento ed un numero minimo di ore, pari a 16, prevedendo, tuttavia, che detti limiti sono derogabili soltanto per i corsi di Master e per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e, limitatamente ai contratti conferibili ai sensi del citato comma 1 dell'art. 23 della Legge 240/2010 (esperti di alta qualificazione);

CONSIDERATO che la specificità dei suddetti corsi di studio, altamente professionalizzanti, richiede docenti in possesso di specifici requisiti professionali ai quali conferire incarichi anche per un numero limitato di ore e, quindi, inferiore al minimo attualmente previsto dalle sopra citate norme regolamentari;

RITENUTO necessario, pertanto, apportare una modifica agli artt. 30, comma 2, lett. f) e 36, comma 1 bis del sopracitato Regolamento di Ateneo, nel senso di prevedere una deroga ai limiti sopra indicati anche nel caso di incarichi conferiti ai sensi del citato comma 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010, fermo restando per gli stessi il limite massimo retributivo per ora determinato dal sopra citato D.I. 313/2011;

RITENUTO altresì, necessario espungere dagli artt. 12, 15, e 30 del Regolamento di cui trattasi ogni riferimento alla necessità, per i pubblici dipendenti, di acquisire la preventiva autorizzazione, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, all'espletamento dell'incarico per le attività di docenza e di ricerca scientifica, al fine di rendere le previsioni regolamentari innanzi citate conformi al mutamento normativo del sopra richiamato art. 53, comma 6, lett. fbis) del D.Lvo n. 165/2001 che ha reso liberamente esercitabile da parte dei pubblici dipendenti anche le citate attività di docenza e di ricerca scientifica;



VISTA la Delibera n. 16 del 28/12/2016 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, modifiche agli artt. 12, comma 3 lettera g); 15, comma 2; 30, comma 2, lettere f) e i) e 36, comma 1 *bis* del sopra citato *Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo*;

VISTA la Delibera n. 38 del 28/12/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alle sopra citate modifiche del Regolamento di cui sopra;

DECRETA

Il *Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo*, emanato con D.R. n. 292 del 03/02/2016, è modificato limitatamente agli artt. 12, comma 3 lettera g); 15, comma 2; 30, comma 2, lettere f) e i) e 36, comma 1 *bis*, come nella riformulazione riportata nella stesura allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo emendato del Regolamento sopra indicato entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e sostituisce quello precedentemente emanato con D.R. 292 del 03/02/2016.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio NASTI



Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo

- TITOLO I** – *Conferimento di incarichi di insegnamento*
TITOLO II – *Svolgimento di incarichi di insegnamento presso altre Strutture didattiche e presso altri Atenei o Enti*
TITOLO III – *Disposizioni relative al conferimento di incarichi per specifiche esigenze didattiche anche integrative a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ai sensi dell'art.23 comma 2 della legge n. 240/2010*
TITOLO IV – *Disposizioni finali*

TITOLO I **Conferimento di incarichi di insegnamento**

Capo I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi degli artt. 6 comma 4 e 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il conferimento di incarichi didattici, a titolo gratuito o retribuito, nei corsi di studio di cui all'art. 3, del D.M. 22.10.2004 n. 270.
2. Gli incarichi didattici possono essere conferiti a soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
3. Possono, altresì, essere conferiti incarichi didattici, a titolo gratuito o retribuito e in ogni caso senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati, con i quali siano state stipulate convenzioni.
4. In assenza di specifiche previsioni di tali convenzioni in ordine alle modalità di conferimento dei suddetti incarichi, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina dettata dal presente regolamento.
5. L'attività di insegnamento svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Articolo 2

Programmazione

1. Le competenti strutture dell'Ateneo – a seguito di programmazione delle attività didattiche - deliberano, nell'ordine, in merito a:
 - a) l'assegnazione del carico didattico istituzionale ai professori di ruolo;
 - b) l'assegnazione delle ore di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti - inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento - ai ricercatori di ruolo;
 - c) l'assegnazione dei compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ai ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della legge 30/12/2010 n.240;
 - d) l'affidamento a titolo gratuito: di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, compreso i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della legge 30/12/2010 n.240, all'esito delle procedure disciplinate dal presente Regolamento; di corsi e moduli curriculari ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati;



- e) l'affidamento di:
- 1) corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, in servizio presso l'Ateneo, con diritto ad una retribuzione aggiuntiva limitatamente ad attività formative da attivare obbligatoriamente, a titolo gratuito negli altri casi;
 - 2) incarichi di insegnamento a titolo retribuito al personale docente e ricercatore universitario, compreso i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della legge 30/12/2010 n.240, o a soggetti che rivestano posizione analoga in Università straniere o internazionali, all'esito delle procedure disciplinate dal presente Regolamento. Nell'ambito di tali incarichi vanno individuati quelli diretti a favorire l'internazionalizzazione dell'Ateneo, nonché quelli di alta qualificazione;
- f) l'affidamento di incarichi di insegnamento, limitatamente ad attività formative da attivare obbligatoriamente, e di incarichi per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, mediante i contratti di cui all'art. 23, commi 1 e 2, della L. n. 240/2010, all'esito delle procedure disciplinate dal presente Regolamento.
2. Nelle delibere relative alla suddetta programmazione devono essere specificati:
- il settore concorsuale di riferimento di ciascuna attività didattica, il corso di laurea, di laurea magistrale, di Master o di specializzazione;
 - l'impegno orario richiesto;
 - la durata dell'incarico.
3. Con riferimento agli incarichi a titolo retribuito, le competenti strutture dell'Ateneo devono specificare, altresì, il costo complessivo, fissato in considerazione del grado di complessità dello svolgimento dei singoli incarichi e nel rispetto dei limiti massimi di cui ai successivi articoli 11, 17 e 36. Si prescinde dal limite massimo di cui all'art.11 nel caso degli incarichi di insegnamento individuati come diretti a favorire l'internazionalizzazione dell'Ateneo di cui alla lett. e), punto 2), del precedente comma 1.
4. Gli incarichi di insegnamento da conferire presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali sono individuati dal Consiglio Direttivo della Scuola, in sede di programmazione delle attività didattiche di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.M. 537/99 e s.m.i., tenuto conto degli obiettivi formativi di ciascun anno di corso; in relazione agli adempimenti da assumere per soddisfare le predette esigenze, il Consiglio Direttivo della Scuola esercita le funzioni assegnate dal presente Regolamento alle strutture dell'Ateneo competenti in materia didattica, il Direttore della Scuola quelle assegnate alla competenza dei responsabili di tali strutture.
5. Il Consiglio Direttivo determina i moduli orari di attività didattiche da attribuire ai:
- soggetti di cui al Capo II e del presente Titolo mediante affidamento;
 - soggetti di cui al Capo III del presente Titolo e ai soggetti di cui al Titolo III del presente Regolamento, prevalentemente magistrati ordinari, amministrativi e contabili, notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni, mediante contratto di diritto privato.

Articolo 3

Modalità di selezione

1. Nel rispetto della programmazione gli avvisi di selezione sono emanati dall'organo di ateneo competente per la didattica entro:
 - il 31 luglio, per i corsi da attivare nel primo semestre;
 - il 31 dicembre, per i corsi da attivare nel secondo semestre.
2. L'indizione della selezione può essere effettuata oltre i suddetti termini solo in presenza di sopravvenute e motivate esigenze didattiche.
3. Al fine di assicurare adeguata pubblicità alle procedure, gli avvisi sono pubblicati sull'Albo on line di Ateneo, disponibile sul sito web www.unina.it.



4. La domanda di partecipazione alla selezione con gli allegati (curriculum, elenco delle pubblicazioni ed altri titoli ritenuti significativi) deve essere presentata presso la struttura che ha indetto l'avviso nel termine di almeno sette giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sull'Albo on line di Ateneo; nel computo del termine di scadenza viene conteggiato anche il primo giorno di pubblicazione.
5. Nei casi eccezionali di motivata urgenza, gli avvisi di selezione possono prevedere un termine di scadenza per la presentazione delle istanze più ridotto, in ogni caso non inferiore a tre giorni.
6. Sono escluse dalla valutazione comparativa le istanze acquisite al Protocollo di Ateneo oltre il termine di scadenza sopra indicato.

Articolo 4

Conferimento diretto per "chiara fama"

1. È consentito il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, a titolo retribuito, a docenti, studiosi o professionisti stranieri, senza la necessità di attivare procedure selettive, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Ateneo.
2. La suddetta proposta deve essere analiticamente motivata con riferimento agli eccezionali contributi scientifici e/o professionali apportati dal candidato nella materia dell'incarico, ai risultati ottenuti e al loro riconoscimento in ambito internazionale.
3. Relativamente agli incarichi di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente titolo, ad eccezione del costo massimo orario di cui ai successivi artt. 11 e 17.
4. Ai soggetti incaricati compete il trattamento economico stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.
5. Agli stessi soggetti compete il rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e soggiorno, con oneri a carico delle competenti strutture didattiche; al riguardo si applica, per quanto compatibile, il vigente Regolamento delle missioni.

Articolo 5

Diritti e doveri

1. Il soggetto incaricato:
 - a) osserva le modalità di svolgimento dell'incarico didattico definite dalla struttura didattica interessata, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, ricevimento degli studenti, orientamento, assistenza e tutorato, programmazione e organizzazione didattica e accertamento dell'apprendimento, partecipazione ad esami di profitto ed a esami di laurea;
 - b) svolge l'incarico di insegnamento in piena autonomia;
 - c) ha l'obbligo di redigere il registro delle lezioni e delle attività, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente, annotando sullo stesso la data, l'orario e il contenuto di tutte le attività didattiche svolte. A conclusione dell'incarico, il registro è consegnato al responsabile della struttura didattica competente – ovvero, nell'ipotesi di Corso di Specializzazione, al Direttore/Responsabile della Scuola - che lo verifica previa verifica dell'assolvimento, da parte del docente, degli obblighi didattici nelle forme dovute e nel rispetto dell'impegno orario;
 - d) ha diritto al compenso orario lordo fissato nel bando quale corrispettivo dell'attività didattica effettivamente svolta; a fronte dell'espletamento di un minor numero di ore, il compenso sarà decurtato proporzionalmente; nel caso di impiego di un numero di ore eventualmente maggiore, non spettano compensi ulteriori o integrativi.



Capo II

Disposizioni relative al conferimento di incarichi a professori, ricercatori (anche a tempo determinato ex legge n. 240/2010), assistenti ordinari, nonché tecnici laureati ex art. 6, comma 4 legge n. 240/2010

Articolo 6

Titolo di professore aggregato

1. Possono essere affidati corsi e moduli curriculari ai soggetti di cui alle sotto indicate lett. a) e b), con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico:

a) ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento. Le attività didattiche affidate ai sensi del presente comma sono in aggiunta alle ore di attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento ad essi assegnate dalla struttura competente in materia didattica;

b) tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché professori incaricati stabilizzati. Le attività didattiche affidate ai sensi del presente comma sono in aggiunta ai compiti istituzionali.

L'affidamento di corsi e/o moduli curriculari ai soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) comporta in ogni caso l'attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui sono svolti tali corsi e moduli.

2. Il titolo di professore aggregato è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

3. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, ai soggetti di cui alla suddetta lettera a) in servizio presso l'Ateneo, limitatamente ai corsi e moduli curriculari riferiti ad attività formative da attivare obbligatoriamente, è attribuita una retribuzione aggiuntiva, determinata ai sensi del successivo art. 11.

4. L'affidamento ai soggetti di cui alla suddetta lettera b), è esclusivamente a titolo gratuito.

Articolo 7

Modalità di affidamento degli incarichi

1. Il responsabile della struttura didattica competente emana gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento, in conformità a quanto deliberato ai sensi dell'art. 2.

2. L'avviso deve indicare:

a) i destinatari della selezione;

b) le precisazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2;

c) la precisazione che la selezione sarà effettuata sulla base dei titoli scientifici e didattici del candidato;

d) la natura gratuita o retribuita dell'incarico;

e) il termine di scadenza e le modalità per la presentazione dell'istanza e degli allegati (curriculum, elenco delle pubblicazioni ed altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione);

f) la necessità, per i docenti e ricercatori – anche a tempo determinato - in servizio presso altra Struttura didattica dell'Ateneo o altre Università italiane, di acquisire il nulla osta o autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi del successivo articolo 9;

g) il divieto di dare inizio allo svolgimento dell'incarico prima del formale atto di affidamento da parte del responsabile della struttura didattica competente;

h) la precisazione di tutto quanto previsto all'art.20 del presente regolamento.



3. Nell'ipotesi di affidamento a titolo retribuito, l'avviso di selezione deve altresì:
 - indicare il costo orario, con la precisazione del costo complessivo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'importo spettante all'affidatario al netto dei predetti oneri;
 - attestare la copertura finanziaria della spesa, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate con delibere dei competenti organi di Ateneo ovvero a carico di altri fondi, assegnati alla competente struttura in materia didattica, espressamente indicati. Relativamente agli incarichi presso i Corsi di Master, la struttura didattica competente può acquisire i fondi a tal fine trasferiti da altre strutture responsabili della gestione del Master.
4. Al fine di assicurare adeguata pubblicità alle procedure, sono pubblicati sull'Albo on line di Ateneo, disponibile sul sito web www.unina.it:
 - a. tutti gli avvisi relativi ad affidamenti a titolo gratuito o retribuito; dalla data di pubblicazione dell'avviso inizia a decorrere il termine per la presentazione dell'istanza da parte degli interessati;
 - b. il nominativo dei soggetti affidatari e, nell'ipotesi di affidamenti a titolo retribuito, i relativi compensi - al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione - prima dell'avvio dell'incarico.
5. Tutti gli affidamenti a titolo gratuito o retribuito sono deliberati dalla struttura competente in materia didattica. Qualora pervengano più istanze entro il termine fissato, l'affidamento è preceduto da una valutazione comparativa ai sensi del successivo art.8.

Articolo 8

Procedura di valutazione

1. Scaduto il termine di presentazione delle istanze, la struttura competente in materia didattica effettua preliminarmente una valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi didattici a titolo gratuito; solo a seguito della stessa, è possibile procedere per il conferimento degli incarichi didattici a titolo retribuito.
2. La valutazione comparativa viene effettuata sulla base della documentazione presentata dai candidati - purché attinente all'insegnamento oggetto dell'incarico e al relativo settore concorsuale - riguardante:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) attività didattica e scientifica svolta;
 - c) ulteriori titoli posseduti.
3. Le valutazioni comparative sono effettuate con particolare riferimento all'attività didattica e scientifica svolta ed eventualmente alla continuità didattica.
4. Si procede prioritariamente ad esaminare i titoli dei richiedenti che rivestano la qualifica di professori di ruolo di 1^a e 2^a fascia, ricercatori – anche a tempo determinato - e assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, del medesimo settore concorsuale dell'insegnamento, in servizio presso la stessa struttura didattica che ha indetto la selezione. All'esito della suddetta valutazione comparativa la competente struttura didattica procede a designare i soggetti cui affidare l'incarico, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Qualora non sia pervenuta alcuna istanza di soggetti in servizio presso la stessa struttura che ha indetto la selezione, si procede nella stessa maniera, progressivamente, nei confronti dei soggetti appartenenti alle altre categorie, secondo il costante e non derogabile ordine di priorità di seguito indicato:
 - I. professori di ruolo di 1^a e 2^a fascia, ricercatori e assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, del medesimo settore concorsuale dell'insegnamento, in servizio presso altra Struttura didattica dell'Ateneo;
 - II. professori di ruolo di 1^a e 2^a fascia, ricercatori e assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, del medesimo settore concorsuale dell'insegnamento, in servizio presso altre Università italiane e straniere.



Articolo 9

Conferimento dell'incarico

1. L'attribuzione dell'incarico didattico, mediante affidamento, è effettuata con atto scritto del responsabile della struttura competente in materia didattica ed è subordinato:
 - a) per i soggetti in servizio presso altra Struttura didattica dell'Ateneo, all'acquisizione del nulla-osta allo svolgimento dell'incarico, rilasciato dal Responsabile della struttura didattica di appartenenza;
 - b) per i soggetti in servizio presso altro Ateneo, all'acquisizione del nulla-osta ovvero dell'autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia, rispettivamente per lo svolgimento degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito, rilasciato dal competente organo dell'Università di appartenenza.
2. Con tale atto, contestualmente all'attribuzione dell'incarico didattico, mediante affidamento, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, ai professori incaricati stabilizzati ed ai tecnici laureati è attribuito il titolo di professore aggregato, a condizione di effettivo espletamento dell'incarico affidato.
3. Nell'atto di affidamento sono richiamati:
 - a) la delibera della struttura competente in materia didattica di cui al precedente articolo 2;
 - b) l'avviso e la data di pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale on line di Ateneo;
 - c) la delibera della struttura competente in materia didattica di cui al precedente articolo 7, comma 5;
 - d) la copertura finanziaria della spesa complessiva, inclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, in caso di affidamenti retribuiti;
 - e) l'impegno alla pubblicazione all'Albo ufficiale *on line* di Ateneo del nominativo dei soggetti affidatari e, in caso di affidamenti retribuiti, dei relativi compensi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Il responsabile della struttura competente in materia didattica dà notizia, senza ritardo, del conferimento dell'incarico didattico mediante affidamento a titolo retribuito al competente Ufficio dell'Università per le comunicazioni di legge agli organismi centrali.

Articolo 10

Decadenza dall'incarico

1. Il responsabile della struttura competente in materia didattica dichiara la decadenza dall'incarico didattico già conferito dei soggetti nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza, alla data dell'affidamento, di cause ostative al conferimento; qualora tali cause intervengano in data successiva all'affidamento, il responsabile revoca l'incarico a decorrere dalla suddetta data.
2. La cessazione del rapporto di lavoro con Università Italiane o straniere comporta automaticamente la revoca dell'incarico con diritto dell'interessato alla corresponsione dei compensi per le attività svolte fino alla data di cessazione.

Articolo 11

Compensi

1. L'entità della retribuzione aggiuntiva lorda oraria da corrispondere ai sensi del precedente art.6 comma 3 e la misura dei compensi da corrispondere per gli incarichi di insegnamento retribuiti di cui al presente Regolamento è stabilita dalle strutture dell'Ateneo competenti per la didattica:
 - tra un minimo di euro 27 ed un massimo di euro 42,00, per ciascun'ora di attività;
 - i predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento;



- i predetti importi corrispondono ad un costo orario, da computare quale spesa per gli affidamenti, tra un minimo di euro 35,83 ed un massimo di euro 55,73, secondo le aliquote per gli oneri a carico dell'Amministrazione vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di successiva variazione di tali aliquote e/o oneri, i citati importi del costo orario saranno adeguatamente ricalcolati;
 - il suddetto trattamento economico è determinato in relazione al carico didattico prevedibile per ciascun corso o modulo di insegnamento - in ragione del relativo anno del corso di studio e del numero di studenti iscritti allo stesso - ed alle disponibilità di bilancio.
2. E' possibile derogare al limite massimo di cui al precedente comma esclusivamente nelle ipotesi di incarichi di insegnamento:
- diretti a favorire l'internazionalizzazione dell'Ateneo, individuati in sede di programmazione;
 - presso Corsi di Master Universitari e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
 - conferiti per le esigenze didattiche dei corsi di studio svolti in convenzione con Enti pubblici e privati, quando il relativo onere finanziario sia a totale carico dell'Ente pubblico o privato convenzionato.
3. Ai fini della liquidazione della retribuzione aggiuntiva e/o dei compensi relativi agli affidamenti di corsi e moduli curriculari – con riferimento alle attività formative da attivare obbligatoriamente – e della liquidazione dei relativi compensi, i soggetti affidatari dovranno trasmettere al responsabile della struttura competente per la didattica il registro delle lezioni e delle attività, debitamente compilato.
4. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva e/o dei compensi è disposta con atto scritto del responsabile della struttura competente in materia didattica, da trasmettere all'Ufficio dell'Amministrazione competente per la corresponsione della retribuzione aggiuntiva e/o dei compensi. In tale atto sono richiamati:
- a) l'atto di affidamento di cui al precedente art.9, comma 3, e la copertura finanziaria della relativa spesa;
 - b) l'avvenuta consegna del registro delle lezioni e delle attività di cui al precedente comma 3;
 - c) il regolare svolgimento dell'incarico - con la precisazione del numero complessivo di ore, della data di inizio e della data di fine dello stesso;
 - d) il compenso lordo spettante al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione.
5. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli incarichi di insegnamento conferiti a partire dall'anno accademico 2011/2012.

Capo III

Disposizioni relative al conferimento di incarichi di insegnamento a soggetti esperti di alta qualificazione ai sensi dell'art.23 comma 1 della legge 240/2010

Articolo 12

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il responsabile della struttura competente in materia didattica, previa delibera di cui al precedente articolo 2, emana gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento di alta qualificazione, mediante contratto di diritto privato, a soggetti esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e/o professionale.

Tali incarichi possono essere conferiti:

- a titolo retribuito;
- a titolo gratuito.



2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio - presso la struttura competente in materia didattica - alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla delibera di cui al precedente art.2.

3. L'avviso di selezione deve indicare:

- a) quali destinatari i soggetti di cui al precedente comma;
- b) le specifiche esperienze professionali e/o scientifiche richieste per il conferimento dell'incarico;
- c) le incompatibilità di cui al successivo articolo 13;
- d) le precisazioni di cui al precedente art.2, comma 2;
- e) la natura retribuita o gratuita dell'incarico;
- f) il termine di scadenza e le modalità per la presentazione dell'istanza e degli allegati (curriculum, elenco delle pubblicazioni ed altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione);
- g) il divieto di dare inizio allo svolgimento dell'incarico prima del formale atto di conferimento;
- i) il divieto di partecipare alla selezione per coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica competente ad effettuare la proposta di conferimento dell'incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. L'avviso di selezione deve altresì:

- indicare il costo orario, con la precisazione del costo complessivo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'importo spettante al contraente al netto dei predetti oneri;
- attestare la copertura finanziaria della spesa, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate con delibere dei competenti Organi Accademici ovvero a carico di altri fondi, assegnati alla struttura competente per la didattica, espressamente indicati.

Relativamente agli incarichi presso i Corsi di Master, il Consiglio della Struttura Didattica può, eventualmente, acquisire i fondi a tal fine trasferiti dal Consiglio della Struttura responsabile della gestione del Master.

5. E' esclusa ogni preclusione derivante dal titolo di laurea posseduto, sempre che si tratti di laurea magistrale o equivalente.

6. L'impegno orario richiesto in ogni caso non può essere inferiore a 16 ore, ad eccezione degli incarichi presso i Master e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Articolo 13

Incompatibilità

1. Fermo restando i requisiti soggettivi di cui all'art.12, i contratti per incarichi di insegnamento non possono essere stipulati:

- a) con il personale docente, ricercatore di ruolo ed assistente ordinario del ruolo ad esaurimento in servizio presso Atenei italiani, nonché con soggetti che rivestano posizione analoga in Università straniere o internazionali;
- b) con il personale a tempo determinato in servizio presso questo Ateneo, reclutato ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge n. 230/2005 e dell'art.24 della legge n. 240/2010;
- c) con coloro che presso questo Ateneo hanno ricoperto il ruolo di docente, ricercatore o assistente ordinario o personale tecnico-amministrativo e che sono cessati volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che hanno tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione previsto dai rispettivi ordinamenti. La presente incompatibilità non si applica agli incarichi a titolo gratuito;



- d) con dottorandi di ricerca e specializzandi;
 - e) con soggetti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - f) con soggetti che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione della decadenza dall'impiego;
 - g) con soggetti che siano stati licenziati per motivi disciplinari, ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
 - h) con soggetti sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo ad anni cinque;
 - i) con soggetti che abbiano compiuto il settantatreesimo anno di età, ad eccezione degli incarichi di insegnamento presso i Corsi di Master e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
 - l) con soggetti che fruiscono di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento all'estero;
 - m) con soggetti che abbiano già stipulato con questo Ateneo, per il medesimo anno accademico, altri contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo o contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa o tutorato;
 - n) con soggetti che abbiano già svolto incarichi didattici a qualsiasi titolo presso questa Amministrazione per sei anni accademici; a tal fine, per evitare il precariato presso l'Ateneo, si terrà conto di tutti gli incarichi didattici, conferiti mediante contratto, già svolti nell'Ateneo a decorrere dall'anno accademico 1999/2000;
 - o) con soggetti titolari di assegni di ricerca presso questa Università;
 - p) con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica competente ad effettuare la proposta di conferimento dell'incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Restano ferme le ulteriori incompatibilità previste dalla vigente normativa di Ateneo.
 3. La sopravvenienza di una delle situazioni di incompatibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 e dall'art.16, comporta automaticamente la revoca dell'incarico a decorrere dalla data di insorgenza dell'incompatibilità, con diritto del contraente alla corresponsione dei compensi per le attività svolte fino alla data di cessazione.
 4. Il contratto di insegnamento stipulato con soggetti che compiono il settantatreesimo anno di età nel corso dell'espletamento dell'incarico, esplica i propri effetti fino al termine dell'anno accademico per il quale è stato stipulato.

Articolo 14

Procedura di valutazione

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la struttura competente in materia didattica procede alla valutazione comparativa dei titoli posseduti e documentati dai candidati, purché attinenti all'insegnamento oggetto dell'incarico e al relativo settore concorsuale, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche, alle esperienze professionali, all'attività didattica e scientifica svolta ed eventualmente alla continuità didattica. E' esclusa ogni preclusione derivante dal titolo di laurea posseduto, sempre che si tratti di laurea magistrale o equivalente.
2. A conclusione della valutazione comparativa la struttura competente in materia didattica propone i soggetti cui conferire gli incarichi, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 15

Conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato, stipulato dal candidato selezionato e dal Rettore.



2. Condizione essenziale per la stipula del contratto è l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento che, richiamato nel contratto, ne costituisce parte integrante.
3. In nessun caso è possibile dare inizio allo svolgimento dell'incarico prima del formale conferimento dello stesso con le modalità sopra indicate.
4. La struttura competente in materia didattica trasmette tempestivamente al competente Ufficio dell'Amministrazione la documentazione necessaria per la stipula del contratto.
5. Il nominativo dei soggetti contraenti e dei relativi compensi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, sono pubblicati all'Albo on line di Ateneo disponibile sul sito web www.unina.it prima dell'avvio dell'incarico.
6. Al soggetto contraente compete il titolo di docente a contratto limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico didattico oggetto del contratto stipulato.

Articolo 16

Risoluzione del contratto

1. Il contratto di insegnamento si intende risolto se, entro due mesi dall'inizio previsto delle lezioni, il corso non venga effettivamente svolto, ovvero per gravi inadempienze nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento o dal contratto.
2. Acquisita la segnalazione del Responsabile della struttura competente in materia didattica circa il mancato svolgimento del corso o le gravi inadempienze nello svolgimento delle attività previste, il Rettore provvede a comunicare al docente l'avvenuta risoluzione del contratto; in tali ipotesi al soggetto incaricato non compete alcun compenso.
3. Il contratto di insegnamento si intende, inoltre, risolto di diritto negli stessi casi in cui la legge preveda la sospensione obbligatoria dall'impiego o il collocamento d'ufficio in aspettativa dei professori e ricercatori di ruolo, ovvero qualora sopravvengano cause che rendono impossibile la prestazione da parte del docente.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto per una delle ipotesi di cui al precedente comma, il docente ha diritto al compenso spettante per l'opera effettivamente prestata in ragione delle ore svolte.

Articolo 17

Compensi

Il compenso orario è determinato dalle strutture dell'Ateneo competenti per la didattica:

- tra un minimo di euro 28 ed un massimo di euro 44,00, per ciascun'ora di attività;
 - i predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento.
 - i predetti importi corrispondono ad un costo orario, da computare quale spesa per gli incarichi, tra un minimo di euro 35,37 ed un massimo di euro 55,58, secondo le aliquote per gli oneri a carico dell'Amministrazione vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di successiva variazione di tali aliquote e/o oneri, i citati importi del costo orario saranno adeguatamente ricalcolati.
 - il suddetto trattamento economico è determinato in relazione alla tipologia dell'attività didattica, al carico didattico prevedibile per ciascun corso o modulo di insegnamento -in ragione del relativo anno del corso di studio e del numero di studenti iscritti allo stesso-, all'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta ed alle disponibilità di bilancio.
2. È possibile derogare ai suddetti limiti (compensi per contratti ex art. 23, comma 1 Legge n. 240/2010) nelle ipotesi di incarichi presso Corsi di Master o la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali nonché in quelle di incarichi conferiti per le esigenze didattiche dei corsi di studio svolti in convenzione con Enti pubblici e privati, quando il relativo onere finanziario sia a totale carico dell'Ente pubblico o privato convenzionato.



3. Il compenso per gli incarichi di insegnamento è corrisposto, di in un'unica soluzione, previa trasmissione al competente Ufficio dell'Amministrazione di un attestato del Responsabile della competente Struttura Didattica relativo al regolare svolgimento dell'incarico d'insegnamento, con la precisazione del numero complessivo di ore d'insegnamento, della data di inizio e della data di fine dello stesso e nel rispetto dei doveri di cui al precedente art. 5.

Articolo 18

Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di insegnamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge n. 335/1995 e s.m.i. limitatamente alle ipotesi ivi previste.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

TITOLO II

Svolgimento di incarichi di insegnamento presso altre Strutture didattiche e presso altri Atenei o Enti

Art.19

Ambito di applicazione

Il presente Titolo fissa i criteri generali per la concessione del nulla osta ai professori di ruolo, ai ricercatori universitari compreso i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della legge 30/12/2010 n.240 e agli assistenti ordinari r.e. per lo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altre Strutture didattiche, altri Atenei o Enti.

Articolo 20

Limiti al numero di ore

1. In ciascun anno accademico i professori di 1^a e di 2^a fascia, i ricercatori compreso i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24 della legge 30/12/2010 n.240 e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio presso questo Ateneo possono svolgere, oltre il carico didattico istituzionale, incarichi di attività didattiche, mediante affidamento a titolo gratuito o retribuito, in misura complessiva non superiore a 180 ore , senza possibilità di deroghe. Di tali 180 ore massimo 70 ore possono essere svolte presso altri Atenei o Enti.
2. Non rientrano nel limite massimo di 70 ore che possono essere svolte presso altri Atenei o Enti, le ore per gli incarichi affidati presso Corsi di studio svolti in convenzione con altri Enti.
3. Relativamente ai ricercatori a tempo indeterminato ed agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento concorrono al raggiungimento del suddetto limite di 180 ore anche i corsi e moduli curriculari attribuiti ai sensi dell'art.6 comma 4 della Legge n.240/2010.

Articolo 21

Attività didattica presso altro ateneo, sulla base di specifica convenzione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica presso altro ateneo, sulla base di specifica convenzione da stipulare tra i due atenei al fine di conseguire obiettivi di comune interesse, secondo le modalità stabilite con la convenzione stessa.



Articolo 22

Limitazioni

2.L'autorizzazione non può essere concessa ai professori di ruolo, ai ricercatori universitari e agli assistenti ordinari per lo svolgimento di incarichi didattici durante il periodo di congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/1980, dell'art. 10 della L. 311 del 1958 o dell'art. 8 della Legge 349/58.

Articolo 23

Modalità di rilascio del nulla osta presso altra struttura didattica dell'Ateneo

1. Lo svolgimento di incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito presso altra struttura didattica di questo Ateneo deve essere preceduto dall'acquisizione del relativo nulla-osta del Responsabile della struttura didattica di appartenenza.
- 2.Valutata la compatibilità dell'incarico con il soddisfacimento delle esigenze didattiche della struttura, il Responsabile concede o nega con atto motivato il nulla osta; tale atto preciserà tipologia, durata del corso in ore e se trattasi di nulla osta rilasciato per incarico di insegnamento a titolo gratuito o retribuito.
3. Il Responsabile della struttura competente in materia didattica decide sull'istanza di nulla-osta entro trenta giorni naturali e continuativi, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Decorso il suddetto termine, l'istanza di nulla osta si intende accolta.

Articolo 24

Modalità di rilascio del nulla osta presso altro Ateneo o altro Ente

1. Il Rettore, valutata la compatibilità dell'incarico con le disposizioni di legge vigenti, nonché in particolare con i criteri e le previsioni del presente regolamento, con provvedimento motivato concede o nega l'autorizzazione. In tale ultima ipotesi, prima del diniego definitivo, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis, della Legge 241/90 e s.m.i.
2. Al fine di snellire e accelerare il procedimento, prima dell'inoltro dell'istanza, l'interessato - anche in calce alla stessa - potrà acquisire una dichiarazione:
 - del Responsabile della competente struttura di afferenza da cui risulti che l'incarico didattico cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche affidate al dipendente;
 - dell'organo che ha affidato eventuali attività gestionali al dipendente che l'incarico didattico cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività medesime. In alternativa a tale dichiarazione, il dipendente potrà dichiarare, all'atto della richiesta di autorizzazione, di non svolgere attualmente attività gestionali affidate dall'Ateneo;
3. In caso di Università non statali il nulla osta potrà essere rilasciato solo previa stipula di apposita Convenzione, fatte salve le istanze di nulla osta per incarichi didattici presso Università non statali già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 4.L'autorizzazione è rilasciata entro il termine fissato dal Regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo.
5. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
6. In ogni caso, lezioni e seminari di carattere occasionale, ovunque svolti, non richiedono la preventiva autorizzazione e non concorrono al monte ore di cui all'art.20, comma 1.



TITOLO III

Disposizioni relative al conferimento di incarichi per specifiche esigenze didattiche anche integrative a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali ai sensi dell'art.23 comma 2 della legge n. 240/2010

Articolo 25

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di incarichi mediante la stipula di contratti di diritto privato, per sopperire a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi dell'art.23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Articolo 26

Programmazione

1. Nel quadro della programmazione didattica annuale, la Struttura competente in materia didattica, accertatasi della relativa copertura finanziaria, delibera sulle proposte di stipulare contratti a titolo oneroso per sopperire a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con studiosi o esperti, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali nell'ambito dei Corsi di studio di cui al DM 270/04.

2. La Struttura competente in materia didattica indica per ciascun contratto le specifiche competenze scientifiche e/o professionali richieste per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo.

Articolo 27

Definizione

1. Le attività didattiche integrative consistono nello svolgimento di compiti complementari a un corso ufficiale e preferibilmente hanno a oggetto profili specialistici ovvero pratico-applicativi delle discipline interessate; si svolgono presso uno o più insegnamenti della medesima struttura specificatamente indicati nella delibera di proposta di indizione dell'avviso di selezione.

2. Su proposta dei titolari degli insegnamenti interessati, il Responsabile della struttura competente in materia didattica determina i compiti assegnati al titolare del contratto.

3. Il servizio di tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali consiste nel prestare assistenza ai docenti ed ai discenti, nonché nell'assolvere a compiti di organizzazione.

Articolo 28

Coordinamento

1. Le attività didattiche integrative sono coordinate dal/dai docente/docenti titolari degli insegnamenti cui il contratto si riferisce.

2. Alla scadenza del contratto, il docente riferisce al Responsabile della struttura competente in materia didattica sul regolare svolgimento delle attività.

Articolo 29

Modalità di selezione

1. Nel rispetto della programmazione effettuata dalla struttura competente in materia didattica, gli avvisi di selezione sono emanati dal Responsabile della struttura medesima entro:

- il 30 settembre, per le specifiche esigenze didattiche relative ai corsi da attivare nel primo semestre;

- il 31 gennaio, per le specifiche esigenze didattiche relative ai corsi da attivare nel secondo semestre.

2. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.3, commi 2-6.



Articolo 30

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile della struttura competente in materia didattica, previa delibera di cui al precedente articolo 26, emana gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, mediante contratto di diritto privato, a studiosi o esperti, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, oltre che, nell'ipotesi di incarichi didattici presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni, e dottori di ricerca.

2. L'avviso di selezione deve indicare:

- a) quali destinatari, i soggetti di cui al precedente comma;
- b) la disciplina, o discipline, e i relativi settori concorsuali cui si riferiscono le attività didattiche, anche integrative, specificando il Corso di studi cui le attività stesse sono destinate;
- c) eventuali specifiche esperienze professionali e/o scientifiche di cui si richiede il possesso da parte del candidato;
- d) la precisazione che costituisce titolo preferenziale all'attribuzione dell'incarico il titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica per i settori interessati, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- e) le incompatibilità di cui al successivo articolo 31;
- f) il numero delle ore previste per i singoli contratti che non deve essere inferiore a 16 ore, ad eccezione degli incarichi presso i Master e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
- g) i documenti richiesti a corredo della domanda;
- h) il termine di scadenza e le modalità per la presentazione della domanda e degli allegati (curriculum, elenco delle pubblicazioni ed altri titoli ritenuti significativi ai fini della selezione), la struttura competente a riceverla e il relativo indirizzo;
- i) il divieto di dare inizio allo svolgimento dell'incarico prima della stipula del contratto.
- l) il divieto di partecipare alla selezione per coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica competente ad effettuare la proposta di conferimento dell'incarico ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. L'avviso di selezione deve altresì:

- indicare il costo orario, con la precisazione del costo complessivo comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'importo spettante al contraente al netto dei predetti oneri;
- attestare la copertura finanziaria della spesa, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate con delibere dei competenti Organi Accademici ovvero a carico di altri fondi, assegnati alla struttura, espressamente indicati. Relativamente agli incarichi presso i Corsi di Master, la struttura competente per la didattica può, eventualmente, acquisire i fondi a tal fine trasferiti dalla struttura responsabile della gestione del Master.

4. E' esclusa ogni preclusione derivante dal titolo di laurea posseduto, sempre che si tratti di laurea magistrale o equivalente.

Articolo 31

Incompatibilità

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art.13. Ai soggetti in possesso di reddito da pensione non si applica l'incompatibilità prevista dal comma 1, lett. n) del medesimo art. 13.



Articolo 32 *Procedura di valutazione*

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la struttura competente in materia didattica procede alla valutazione comparativa dei titoli posseduti e documentati dai candidati, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, alle esperienze professionali, all'attività didattica e scientifica svolta ed eventualmente alla continuità didattica. Costituisce titolo preferenziale ai fini della proposta di attribuzione il titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

E' esclusa ogni preclusione derivante dal titolo di laurea posseduto, sempre che si tratti di laurea magistrale o equivalente.

2. A conclusione della valutazione comparativa la struttura competente in materia didattica propone i soggetti cui conferire gli incarichi, con motivata deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 33 *Conferimento dell'incarico*

1. Gli incarichi per lo svolgimento della attività didattiche, anche integrative, e del servizio di tutorato sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato, stipulato dal candidato selezionato e dal Rettore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art.15, commi 2-6.

Articolo 34 *Diritti e Doveri*

1. Il soggetto incaricato dello svolgimento delle attività didattiche integrative:

- concorda con il titolare dell'insegnamento le attività da svolgere;
- effettua le ore previste per le attività integrative;
- partecipa alla commissione degli esami di profitto del corso;
- osserva le modalità di svolgimento delle attività definite dalla struttura didattica interessata;
- ha l'obbligo di redigere il registro delle attività, annotando sullo stesso la data, le attività svolte e le ore impiegate. A conclusione delle attività, il registro è consegnato al Responsabile della struttura competente in materia didattica - ovvero, nell'ipotesi di Corso di specializzazione, al Direttore della Scuola - che lo verifica, previa verifica dell'assolvimento, da parte del soggetto incaricato, degli obblighi inerenti le attività didattiche integrative, e ne cura la trasmissione al competente Ufficio dell'Amministrazione;
- ha diritto al compenso orario lordo fissato nel bando quale corrispettivo delle attività effettivamente svolte; a fronte dell'espletamento di un minor numero di ore, il compenso sarà decurtato proporzionalmente; nel caso di impiego di un numero di ore eventualmente maggiore, non spettano compensi ulteriori o integrativi;

2. Per il servizio di tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali il soggetto incaricato ha il dovere di prestare assistenza ai docenti ed ai discenti, nonché di assolvere a compiti di organizzazione.

3. Nell'ipotesi di attività di insegnamento per specifiche esigenze didattiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 35 *Risoluzione del contratto*

1. Il contratto per lo svolgimento di incarichi didattici si intende risolto per gravi inadempienze nello svolgimento delle attività previste dal Regolamento o dal contratto.



2. Acquisita la segnalazione del Responsabile della struttura competente per la didattica, il Rettore provvede a comunicare al docente l'avvenuta risoluzione del contratto; in tali ipotesi al soggetto incaricato non compete alcun compenso.
3. Il contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative o di tutorato si intende, inoltre, risolto di diritto nelle ipotesi di cui al precedente art. 16 comma 3.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto per una delle ipotesi di cui al precedente comma, il docente ha diritto al compenso spettante per l'opera effettivamente prestata in ragione delle ore svolte.

Articolo 36 *Compensi*

1. Il compenso orario, in conformità a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 21/7/2011, è determinato dalla struttura competente in materia didattica:

- tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 43,00, per ciascuna ora di attività;
- i predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento.
- i predetti importi corrispondono ad un costo orario, da computare quale spesa per gli incarichi, tra un minimo di euro 31,58 ed un massimo di euro 54,31, secondo le aliquote per gli oneri a carico dell'Amministrazione vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di successiva variazione di tali aliquote e/o oneri, i citati importi del costo orario saranno adeguatamente ricalcolati.
- il suddetto trattamento economico è determinato in relazione alla tipologia dell'attività didattica o integrativa, al numero degli studenti, all'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta ed alle disponibilità di bilancio.

1 bis. E' possibile derogare al suddetto limite massimo (compensi per contratti ex art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010), entro l'importo massimo di euro 100 determinato dal citato D.l., nelle ipotesi di incarichi presso Corsi di Master o la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali nonché in quelle di incarichi conferiti per le esigenze didattiche dei corsi di studio svolti in convenzione con Enti pubblici e privati, quando il relativo onere finanziario sia a totale carico dell'Ente pubblico o privato convenzionato.

2. Il compenso per gli incarichi è corrisposto in un'unica soluzione, previa trasmissione al competente Ufficio dell'Amministrazione di un attestato del Responsabile della struttura competente in materia didattica- ovvero del Direttore della Scuola di Specializzazione, nell'ipotesi di Corso di specializzazione - relativo al regolare svolgimento dell'incarico, con la precisazione del numero complessivo di ore, della data di inizio e della data di fine dello stesso e il rispetto dei doveri di cui al precedente articolo 34.

Articolo 37

Trattamento fiscale previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali previste dalle leggi in vigore.
2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.



TITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 38

Disciplina transitoria

1. Nel superiore interesse degli studi, al fine di garantire il completamento dei Corsi di Studio già attivati ai sensi del D.M. 509/99, previa motivata deliberazione del Consiglio della competente Struttura Didattica in ordine all'impossibilità di soddisfare tali esigenze con le ordinarie risorse didattiche, si potrà ricorrere in via eccezionale al conferimento di incarichi d'insegnamento ai sensi del presente Regolamento anche per i predetti Corsi di Studio.

Articolo 39

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università; è inoltre pubblicato sul sito web d'Ateneo. Le stesse forme e modalità di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al titolo II del presente Regolamento si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 40

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento per il *Conferimento di incarichi di insegnamento* emanato con D.R. n. 3015 del 18/11/2011;
 - b) il Regolamento *per lo svolgimento delle supplenze*, emanato con D.R. n. 2064 del 31.07.2002;
 - c) il Regolamento dei *Contratti di diritto privato per incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative* emanato con D.R. n. 832 del 12.03.2008;
 - d) il Regolamento recante *Disposizioni transitorie in materia di incarichi di insegnamento* emanato con D.R. 327 del 25.02.2011;
 - e) il Regolamento dei *Professori aggregati e determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo* emanato con DR 3090 del 22.11.2011.